




PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE
Servizio Informative parlamentari e Corte di Giustizia UE

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DPE 0010084 P-4.22.1
del 30/09/2015



12374747

Camera dei Deputati
Ufficio Rapporti con l'Unione Europea

Senato della Repubblica
Ufficio dei rapporti con le istituzioni
dell'Unione Europea

e p.c.

Ministero dell'Interno
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali
Nucleo di valutazione degli atti UE

ISTAT

Ministero degli Affari Esteri e della
cooperazione internazionale
Nucleo di valutazione degli atti UE

Rappresentanza Permanente d'Italia
presso l'Unione Europea

OGGETTO: Trasmissione, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, della relazione concernente una Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo di ricollocazione di crisi e modifica il regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide. COM (2015) 450.

Si trasmette, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, la relazione elaborata dal Ministero dell'Interno, in merito al progetto di atto legislativo dell'Unione Europea di cui all'oggetto.

p. Il Capo del Dipartimento
Cons. Diana Agosti



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

N. 5004/A2015-002748/Uff. IX

Roma, 28 settembre 2015

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE EUROPEE
- Servizio Informative Parlamentari e Corte di Giustizia UE
(rif. DPE 0009394 P-4.22.1 del 15.9.2015)

E, p.c.:

AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
- Nucleo di valutazione degli atti UE
AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
- Nucleo di Valutazione
AL MINISTERO LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
- Nucleo di Valutazione degli Atti UE

R O M A

OGGETTO: Proposta Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo di ricollocazione di crisi e modifica il regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide.

- **Codice del Consiglio :11843/15**
- Codice della proposta: COM (2015) 450**
- Codice interistituzionale:2015/0208 (COD)**
- Codice DPE (2015):NE_23**

Con riferimento alla nota sopra richiamata, si trasmette la relazione prevista dall'art. 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea" relativa alla Proposta di Regolamento indicato in oggetto.

IL PREFETTO
VICE DIRETTORE DELL'UFFICIO
Bergio Ferraiolo



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

Relazione

ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo di ricollocazione di crisi e che modifica il regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide.

Codice del Consiglio: 11843/15

Codice della proposta: COM(2015) 450 final

Codice interistituzionale: 2015/0208 (COD)

Amministrazione con competenza prevalente: Ministero dell'Interno

Premessa: finalità e contesto

La proposta di regolamento si colloca nel quadro delle iniziative avanzate dalla Commissione europea per dare attuazione all'Agenda europea sulla migrazione e rendere effettivo, attraverso lo stanziamento dei fondi necessari, l'auspicato miglioramento della gestione dei flussi migratori verso l'Unione europea e della protezione internazionale.

L'obiettivo generale della presente proposta legislativa è fare in modo che l'Unione europea disponga di un solido meccanismo di ricollocazione per gestire in modo strutturale ed efficace le situazioni critiche nel settore dell'asilo. Tale meccanismo permanente di solidarietà potrà essere attivato rapidamente a beneficio di qualsiasi Stato membro che si trovi a sperimentare situazioni di crisi e il cui regime di asilo, anche se ben preparato e funzionante, sia sottoposto a estrema pressione a causa di un afflusso massiccio e sproporzionato di cittadini di paesi terzi o apolidi.

La conseguente modifica del Regolamento (UE) n. 604/2013, il c.d. "Dublino III" troverà, tuttavia, applicazione solo con riferimento a specifiche situazioni di crisi e per periodi di tempo definiti. In particolare, la proposta normativa prevede che il meccanismo di ricollocazione di crisi si attivi mediante un atto delegato della Commissione con il quale si stabilisce la situazione di emergenza presente in uno Stato membro a causa dell'afflusso massiccio di rifugiati, si determina il numero di persone da ricollocare da tale Stato membro e la loro distribuzione tra gli Stati membri e si stabilisce il periodo di applicazione del meccanismo di ricollocazione di crisi. L'atto delegato entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio avranno sollevato obiezioni entro il termine di un mese dalla data della notifica da parte della Commissione. Il meccanismo si applica per un periodo massimo di due anni.



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

A Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica

La presente proposta modifica il regolamento (UE) n. 604/2013 e dovrebbe, pertanto, essere adottata sulla stessa base giuridica: art. 78, paragrafo 2, lettera e), del TFUE, secondo la procedura legislativa ordinaria.

Il meccanismo di ricollocazione di crisi previsto dalla proposta comporta deroghe permanenti, da attivare in specifiche situazioni di crisi a beneficio di specifici Stati membri, e specialmente al principio di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 604/2013, secondo cui una domanda di protezione internazionale dev'essere esaminata dallo Stato membro individuato come competente in base ai criteri enunciati al capo III del regolamento stesso. Al posto di questo principio, per determinare la competenza per l'esame delle domande, la proposta stabilisce il ricorso obbligatorio a una chiave di distribuzione, da attivare in circostanze di crisi ben precisate.

2. Rispetto del principio di sussidiarietà e rispetto del principio di proporzionalità

La proposta rispetta il principio di sussidiarietà. Infatti, benché implichi una deroga ai criteri di attribuzione della competenza previsti dal regolamento Dublino, l'azione dell'UE interverrà qualora uno Stato membro non possa da solo far fronte alla situazione. Inoltre la proposta intende garantire la corretta applicazione del sistema Dublino nei momenti di crisi e far fronte al problema dei movimenti secondari dei cittadini di paesi terzi tra gli Stati membri, problema per sua natura transnazionale. Le azioni dei singoli Stati membri non possono rispondere in modo soddisfacente alle sfide comuni che riguardano tutti gli Stati membri. I principi di solidarietà e responsabilità condivisa rendono essenziale l'intervento dell'UE in questo settore.

La proposta rispetta il principio di proporzionalità in quanto il regolamento (UE) n. 604/2013 non prevede strumenti che consentano di rispondere in misura sufficiente a situazioni di estrema pressione sui sistemi di asilo degli Stati membri. Le diverse misure finanziarie e operative a disposizione della Commissione europea e dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO) per sostenere i sistemi di asilo di vari Stati membri si sono dimostrate insufficienti a far fronte, da sole, alle situazioni di crisi. Se si vuole predisporre un quadro adeguato per gravi emergenze nel settore dell'asilo, optando per un intervento più pronunciato dell'UE a tale riguardo non si va oltre quanto necessario per conseguire l'obiettivo: affrontare la situazione in modo efficace.

B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali

1. Valutazione del progetto e urgenza

Il progetto è di particolare urgenza, attesa l'incessante arrivo di richiedenti asilo in Italia, con prevedibile un forte aumento nei mesi estivi.

L'introduzione del meccanismo di ricollocazione di crisi permetterà di salvaguardare i diritti fondamentali, sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta"), dei richiedenti con evidente bisogno di protezione internazionale.

In particolare, garantendo il rapido accesso di tale categoria di persone a una procedura adeguata di



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

riconoscimento della protezione internazionale, la proposta mira a tutelare il diritto di asilo e a garantire la protezione dal respingimento, conformemente agli articoli 18 e 19 della Carta. Inoltre, garantendo il trasferimento delle persone interessate in uno Stato membro in grado di offrire loro condizioni di accoglienza adeguate e prospettive di integrazione, la proposta garantisce il pieno rispetto del diritto alla dignità e la protezione contro la tortura e pene o trattamenti inumani o degradanti, conformemente agli articoli 1 e 4 della Carta. La proposta mira anche a tutelare i diritti del minore e il diritto all'unità familiare, in linea rispettivamente con gli articoli 24 e 7 della Carta.

2. Conformità del progetto all'interesse nazionale

Le disposizioni contenute nel progetto possono ritenersi conformi all'interesse nazionale, in quanto dirette a dare sostegno all'Italia nella gestione dei flussi migratori irregolari, in una fase di particolare pressione, e rappresenta un primo colpo di piccone all'attuale sistema europeo dell'asilo.

Per l'Italia è, infatti, fondamentale pervenire al superamento dell'attuale disciplina europea dell'asilo, addivenendo a soluzioni innovative che si basino sull'introduzione dell'istituto del diritto di asilo UE, riconosciuto da tutti gli Stati membri.

3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune

La proposta, che istituisce un meccanismo per gestire in modo strutturato le situazioni di crisi nel settore dell'asilo, è stata presentata a seguito dell'emergenza che ha colpito i sistemi di protezione internazionale di vari Stati membri e fa seguito all'Agenda europea sulla migrazione del maggio 2015. La proposta, tuttavia, non appare risolutiva delle problematiche relative alla pressione migratoria cui sono soggetti gli Stati membri di frontiera, anche per la complessità dell'attivazione del meccanismo di ricollocazione di crisi. In sede di revisione del Regolamento n. 604/2013 e di attuazione di una politica comune di gestione del sistema asilo, sarebbe opportuna una revisione generale dei criteri per la determinazione dello Stato competente, adottando il criterio delle quote come criterio base, in modo da superare quello del primo ingresso e realizzare a regime una equa distribuzione dei richiedenti asilo nel territorio UE.

Si formulano, pertanto, le seguenti osservazioni:

- necessità di una revisione completa del Regolamento di Dublino;
- necessità di prevedere la ricollocazione non esclusivamente dei richiedenti la cui nazionalità abbia un tasso medio di riconoscimento di protezione internazionale, in base ai dati Eurostat, pari o superiore al 75- %.

C. Valutazione d'impatto

1. Impatto finanziario:

Nessuna osservazione.

2. Effetti sull'ordinamento nazionale

Nessuna osservazione.



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali

Nessuna osservazione.

4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione

Nessuna osservazione.

5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese

Nessuna osservazione.

Segretariato Div 3

Da: Congia Stefania
Inviato: lunedì 28 settembre 2015 10:56
A: Segretariato Div 3
Cc: DG Immigrazione
Oggetto: Urgente. Richiesta di Relazione - Proposta di Regolamento COM(2015) 450 -
Allegati: Proposta Regolamento COM(2015) 450-Richiesta Relazione.pdf, COM(2015) 450.pdf

Priorità: Alta

Prot.n.35/4002 del 28.09.2015.

Con riferimento al regolamento in oggetto indicato si evidenzia, per quanto di competenza, quanto segue.
Il punto 14 del considerando della proposta di Regolamento prevede che: " nel determinare quale specifico Stato membro debba essere lo Stato membro di ricollocazione si dovrebbe tenere conto in particolare **delle qualifiche e delle caratteristiche specifiche dei richiedenti interessati, quali le competenze linguistiche e altre indicazioni individuali basate su dimostrati legami familiari, culturali o sociali che potrebbero facilitarne l'integrazione nello Stato membro di ricollocazione.** ... Nel debito rispetto del principio di non discriminazione, lo Stato membro di ricollocazione può indicare le sue preferenze riguardo ai richiedenti sulla scorta delle informazioni di cui sopra, e su questa base lo Stato membro beneficiario della ricollocazione, in consultazione con l'EASO e, se del caso, con i funzionari di collegamento, può compilare elenchi di potenziali richiedenti identificati per la ricollocazione in tale Stato membro".

Tale disposizione, ad avviso della scrivente, non dovrebbe tener conto delle **qualifiche** del richiedente nella determinazione dello Stato membro di ricollocazione, trattandosi di ingressi che avvengono nell'ambito della fattispecie della protezione internazionale e non di ingressi per motivi di lavoro. Per la stessa ragione il riferimento alle qualifiche andrebbe eliminato anche nel considerando 15.

Nello stesso comma, inoltre, anche la possibilità da parte degli Stati membri di indicare le proprie preferenze in merito ai richiedenti da accogliere, solleva perplessità con riferimento al principio di non discriminazione.

Resto a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Stefania Congia



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Arrivo - Roma, 28/09/2015
Prot. 31 / 0006452

Da: DG Immigrazione
Inviato: venerdì 18 settembre 2015 09:20
A: Congia Stefania
Oggetto: I: Richiesta di Relazione - Proposta di Regolamento COM(2015) 450

Da: Segretariato Div 3
Inviato: giovedì 17 settembre 2015 15:58
A: DG Immigrazione <DGImmigrazione@lavoro.gov.it>; DG Tutela Condizioni Lavoro <DGtutelaLavoro@lavoro.gov.it>; DG Inclusione <DGInclusione@lavoro.gov.it>
Cc: Trichilo Paolo <PTrichilo@lavoro.gov.it>; Consigliere Diplomatico Lavoro <consigliere.dipl@lavoro.gov.it>;